



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Data 10/03/2026
Prot.0001267

ORDINANZA N.1 DEL 10.03.2026

**OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO, SOSTA E PASCOLO DI GREGGI ED ARMENTI
SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

Premesso che:

Il territorio del comune di Andezeno non ha vocazione al pascolo e nel territorio del comune non sono presenti terreni a tal destinazione vocati.

Atteso che il transito di greggi vaganti ed il pascolo delle stesse crea:

- ostacoli alla circolazione stradale;
- imbrattamento dei sedimi viari;
- inconvenienti di ordine igienico sanitario dovuti ai parassiti (zecche), ad eventuali abbandoni di capi morti ed alle deiezioni che gli animali rilasciano sia in sosta/pascolo che durante il transito;

Considerato che:

- l'autorizzazione al passaggio delle greggi è atto di competenza dell'Amministrazione comunale;
- le richieste di autorizzazione alla sosta, al pascolo vagante ed al transito che sono inoltrate agli uffici comunali, pur accompagnate dalle valutazioni di competenza del competente servizio Asl, risultano sovente carenti per quanto attiene sia la specifica dei tragitti di percorrenza, sia dell'indicazione del periodo di passaggio che del nulla osta da parte dei proprietari dei terreni dove intendono far pascolare o transitare, comportando un aggravio di lavoro per gli uffici al fine della richiesta di integrazioni documentali.

Tutto ciò premesso:

Evidenziate, alla luce delle premesse, le conseguenze sulla tutela della salute pubblica sia sotto il profilo igienico sanitario che della sicurezza viabile;

Dato atto che gli spostamenti di greggi ed armenti per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 08/02/54 N. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) che prescrive di dar corso a preventiva comunicazione all'autorità comunale al fine dell'adozione di eventuali misure di polizia veterinaria;

Vista la Legge 218/88 ed in particolare l'art. 6 comma 3 in materia di violazioni alle norme di polizia veterinaria come e di seguito riportato:

“Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2.582,28; Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da € 258,23 a € 1.291,14”;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Andezeno Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 23.02.2022 ed in particolare l'Art.8 del “Capo II - Norme generali per gli ambiti rurali” e il l'art.64, lettera h del “Capo IX – Sanzioni”;



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ritenuto opportuno provvedere con apposito provvedimento ad azzerare, non autorizzando permanentemente, il fenomeno delle greggi ed armenti vaganti;

Visti:

- l'articolo 50 comma 4 Testo Unico Enti Locali;
- gli artt. 41-42-43 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
- l'art. 636 c.p. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), come modificato dagli artt. 96-97 della L. 689/1981;

Richiamati:

- il T.U. Leggi Sanitarie R.D. 1265 del 27 luglio 1934 e s.m.i;
- il D.Lgs n. 136 del 5 agosto 2022, n. 136: "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.";

DISPONE

il divieto permanente di pascolo vagante in tutto il territorio comunale di Andezeno ed il divieto permanente della percorrenza di greggi ed armenti su strade comunali e di competenza del Comune di Andezeno a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.

ORDINA

che a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento laddove greggi ed armenti debbano attraversare il territorio comunale questi siano caricati su appositi automezzi.

Che:

- le disposizioni contenute nella presente ordinanza regolano il transito, il pascolo e la sosta di greggi e armenti sul territorio comunale;
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 16 della L. 689/81, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 a € 1.291,14.

DISPONE

Che:

- la presente Ordinanza divenga immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sia data ampia diffusione mediante il sito internet del Comune e con ogni mezzo a disposizione.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg, ai sensi della vigente normativa sul ricorso.
- Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Andezeno li 10/03/2026

Il Sindaco di Andezeno
Sig. Agostino Ambrassa
(doc. firmato in originale)